



I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

A seguito delle novità introdotte con il D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017:

- **È stato ridotto il termine per il diritto alla detrazione IVA.** Ai sensi del riformato articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, << il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto [...] >>. Pertanto il momento in cui l'imposta diviene detraibile per il cliente (destinatario del documento rilevante ai fini IVA) **nasce al sorgere del corrispondente debito d'imposta in capo al fornitore** (soggetto da cui proviene il documento rilevante ai fini IVA) e NON nel momento in cui il cliente riceve il documento rilevante ai fini IVA;
- **È stato contestualmente ridotto il termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali,** in quanto il nuovo articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che << il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali [...] e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno >>.

Al fine di meglio comprendere le novità sopra descritte si fornisce il seguente esempio:

Nel mese di **dicembre** dell'anno **2017** la società Alfa Srl **cede beni** alla società Beta Srl, con contestuale consegna del documento di trasporto. La **fattura è emessa il 29 dicembre 2017** e viene **consegnata al cliente in data 18 gennaio 2018** (ovvero successivamente al termine ordinario previsto per la chiusura della liquidazione periodica IVA di dicembre 2017). Il cliente Beta Srl:

- Dovrà **registrare la fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativo all'anno di ricevimento della fattura (2018)**, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 633/1972 (e, quindi, entro il **30.04.2019**), con riferimento all'anno 2018;

- **POTRÀ DETRARRE L'IVA, AL PIÙ TARDI, CON LA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ESERCIZIO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE È SORTO (2017), E, QUINDI, LA DETRAZIONE DOVRÀ AVVENIRE CON LA DICHIARAZIONE IVA DA PRESENTARSI ENTRO IL 30.04.2018.**

Nel caso prospettato l'unica modalità percorribile è evidentemente quella della c.d. "retro-imputazione": il contribuente pertanto dovrà registrare la fattura nel 2018, imputando però l'IVA, ai fini della detrazione, all'annualità 2017, presumibilmente nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017.

A livello operativo l'Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito come, sulla base dell'esempio descritto, l'IVA della fattura che il cliente Beta Srl riceve il 18 gennaio 2018 potrà essere imputata, ai fini della detrazione, all'anno 2017 (presumibilmente, ma si



tratta solo di ipotesi, sarà indicata in un apposito rigo della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017).

CONSEGUENTEMENTE, L'IVA DELLA FATTURA CHE IL CLIENTE BETA SRL RICEVE IL 18 GENNAIO 2018 DOVRÀ ESSERE RILEVATA CON IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE NELLA CORRISPONDENTE LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL 2018 IN CUI TALE FATTURA VIENE REGISTRATA IN QUANTO LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E' STATA ESERCITATA CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2017.

ATTENZIONE

- 1) L'EVENTUALE DETRAZIONE OPERATA CONFIGUREREBBE INDEBITA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO.**
- 2) IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA EMESSA IL 29 DICEMBRE 2017, IMPLICA L'OBBLIGO, DA PARTE DELLA SOCIETA' DESTINATARIA DELL'OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA, DI EMETTERE AUTOFATTURA ENTRO IL 30 APRILE 2018, SEGNALANDO L'ACCADUTO ALLA COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE.**